

Accertamento. Chi ha fatto istanza deve incontrare i funzionari o prospettare per iscritto la definizione

L'adesione non congela i termini se non si formula una proposta

Stop alla sospensione dei termini per la presentazione del ricorso se dopo l'istanza di accertamento con adesione il contribuente non si presenta all'incontro fissato dalle Entrate oppure non presenta, almeno, una proposta scritta di definizione. Ad affermarlo è stata la sentenza 1023/1/2016 della Ctp di Caltanissetta (presidente D'Agostini, relatore Porracciolo).

La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da una società di capitali contro l'avviso di accertamento ai fini Ires e Irap emesso dall'Agenzia per il periodo di imposta 2012. Nello specifico l'ufficio provvedeva, tra l'altro, a recuperare a tassazione costi ritenuti relativi a operazioni inesistenti, con la conseguente rideterminazione delle relative imposte.

La società, prima di proporre ricorso, presentava istanza di accertamento con adesione (articolo 6, Dlgs 218/1997) senza, però, presentarsi successivamente all'incontro fissato dall'Agenzia. In seguito la contribuente proponeva ricorso, avvalendosi del più ampio termine previsto dall'articolo 6, comma 2, del Dlgs 218/1997 secondo il quale per il contribuente che ha proposto istanza di adesione i termini per l'impugnazione dell'atto sono sospesi per un periodo di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'Agenzia però si costituisce in giudizio, contestando i motivi di difesa della società ed eccependo, preliminarmente, la tardività del ricorso in quanto presentato oltre i 60 giorni previsti dall'articolo 21, comma 1, del Dlgs 546/1992. Secondo l'ufficio la ricorrente non avrebbe potuto avvalersi della sospensione dei termini in quanto non si era presentata, e nemmeno ha prodotto documenti o memorie, all'incontro fissato dal fisco per l'esame dell'istanza.

La Ctp ritiene di condividere le considerazioni delle Entrate e dichiara il ricorso inammissibile perché tardivo. Per i giudici l'effetto sospensivo che discende dalla presentazione dell'istanza di definizione deve essere valutato ex post, ovvero in relazione al comportamento tenuto dal contribuente dopo la proposizione dell'istanza. Secondo il collegio il contribuente per poter legittimare l'istanza deve dare alla stessa un contenuto concreto ed effettivo dimostrando di avere una reale volontà di avviare un dialogo con il fisco. Per la Ctp un'istanza a cui non faccia seguito la comparsa presso gli uffici del contribuente convocato, o la presentazione di almeno una proposta scritta, è in contrasto con l'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000). In mancanza di tali condizioni, l'istanza deve ritenersi come non esistente. Nel caso specifico, concludono i giudici, nessuna attività difensiva connessa all'istanza è stata presentata per cui, non potendo operare la sospensione di 90 giorni, il ricorso presentato oltre 60 giorni è inammissibile.

La sentenza 319/10/2014 della Ctp di Bergamo aveva già affermato, in passato, che l'istanza presentata con il solo intento di ottenere la sospensione dei termini (non basata su elementi e motivazioni fondanti) è inesistente sotto il profilo della sospensione dei termini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Barison